

ALLEGATO 2.3 – BIOMASSE, BIOLIQUIDI, BIOGAS

Tipologia	Caratteristiche	Potenza	mento aut	VIA ¹	Normativa di riferimento	
Impianti di generazione elettrica tramite gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (digestione anaerobica, gassificazione, pirolisi, combustione biogas)	Tutte le tipologie di impianto.	< 50 kWe	CEL		Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a.	
	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di stripping, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 1000 kWe ovvero < 3000 kWt	PAS		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt	AU		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
Impianti di generazione elettrica tramite biomasse: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (combustione bioliquidi e biomasse solide)	Tutte le tipologie di impianto.	< 50 kWe	CEL		Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a.	
	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 1000 kWe ovvero < 3000 kWt	PAS		Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt	AU		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
Impianti di generazione elettrica tramite biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas alimentari, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (digestione anaerobica, gassificazione, pirolisi, combustione biogas, bioliquidi e biomasse solide)	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;	≤ 200 kWe	CEL		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 200 kWe	PAS		Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 200 kWe	AU		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
	Tutte le tipologie di impianto.	nessuna soglia	AU		Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe. Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di stripping, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera M, allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera A, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 10.3.

NOTE
1) L'utilizzo di rifiuti in questi impianti avviene in regime di procedura semplificata ai sensi dell'articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle relative soglie previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
2) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.